

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE – DURATA DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 1 – È costituita una società a responsabilità limitata, con la denominazione sociale:

“G Rent S.r.l.”

Articolo 2 – La società ha per oggetto la prestazione di servizi inerenti e/o connessi alla locazione e/o alla sublocazione e/o all'affitto e/o alla gestione di qualsivoglia tipologia di immobile, anche di terzi, il tutto per il soddisfacimento di esigenze abitative, lavorative, professionali, commerciali, ricreative o per vacanza anche ma non solo di breve periodo.

Tale attività potrà comprendere:

- (i) l'allestimento di qualsivoglia tipologia di immobile, la manutenzione, la fornitura di servizi ordinari e straordinari, la predisposizione di tutte le utenze necessarie ed opportune per il migliore utilizzo di detti immobili, l'attività di gestione di abitazioni per vacanze, case vacanze e qualsiasi tipo di attività ricettizia anche extra-alberghiera;
- (ii) la compravendita e il noleggio di arredamento, stoviglie, corredi, elettrodomestici nonché la fornitura di servizi (elettricità, telefono, gas, pulizie e quant'altro utile o connesso) e l'esecuzione di tutte le attività amministrative e tecniche per qualsivoglia tipologia di immobile.

Essa può inoltre compiere, in via esclusivamente strumentale all'attività di cui sopra, qualsiasi operazione industriale, commerciale, immobiliare e finanziaria, quest'ultima in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ritenuta dall'organo amministrativo necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed ancora in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, assumere direttamente ed indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare garanzie e fidejussioni anche nell'interesse di terzi.

La società potrà, infine, creare o assumere rappresentanze, concessioni e agenzie o istituire filiali, sia in Italia sia all'estero.

Articolo 3 – La società ha sede legale in Milano.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici, filiali, depositi, magazzini e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.



Articolo 4 – La società ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea.

Articolo 5 – Il domicilio dei soci, il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società, sono quelli che risultano dalla documentazione pubblicata nel Registro delle Imprese o che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE – QUOTE -TITOLI DI DEBITO – VERSAMENTI

Articolo 6 – Il capitale sociale è di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), suddiviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato anche, nei limiti e con le modalità di legge, con conferimenti diversi dal danaro, compresi i conferimenti d'opera o di servizi.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art. 2482-ter c.c.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni.

L'assemblea dei soci in data 28 gennaio 2026 ha deliberato in particolare e tra l'altro:

1) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per complessivi massimi euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) tra capitale e sovrapprezzo, mediante emissione di quote di corrispondente massimo valore nominale, godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, da offrire in opzione proporzionalmente ai soci, anche in più tranches, entro il termine finale del 31 (trentuno) dicembre 2027 (duemilaventisette), nel rispetto del diritto di sottoscrizione dei soci ai sensi dell'art. 2441 c.c. e, in caso di mancata sottoscrizione da parte di uno dei soci, con il collocamento delle quote non sottoscritte agli altri soci e/o a terzi, da inviarsi a cura dell'organo amministrativo secondo le esigenze della Società e con mandato esplicito all'organo amministrativo per

2 

stabilire la ripartizione tra capitale e sovrapprezzo. Più precisamente, la sottoscrizione dovrà avvenire, per ciascuna tranche, entro il termine complessivo di 40 (quaranta) giorni dall'iscrizione dell'offerta ai soci da parte dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2441, secondo comma, c.c., di cui 20 (venti) giorni per l'esercizio del diritto di opzione ed ulteriori 10 (dieci) giorni per il collocamento delle quote non sottoscritte agli altri soci ed ulteriori 10 (dieci) giorni per il collocamento presso terzi, stabilendosi che ove non integralmente sottoscritto l'Aumento Scindibile resterà fermo per la parte sottoscritta entro tale data;

2.) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione per dare esecuzione al sopra deliberato aumento di capitale, con esplicito mandato per stabilire la ripartizione tra capitale e sovrapprezzo e per porre in essere, più in generale, ogni adempimento conseguente a quanto sopra deliberato.

Articolo 7 – Le quote sono liberamente trasferibili tra soci.

Nel caso un socio intendesse trasferire a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota, sotto qualsiasi forma, ad un terzo non socio, agli altri soci spetta il diritto di prelazione a parità di condizioni.

A tal fine il socio che intende procedere al trasferimento dovrà darne preventivamente comunicazione a tutti gli altri soci, precisando il nominativo del terzo acquirente (o dei terzi acquirenti), il prezzo e le condizioni della cessione. Tale comunicazione deve essere data mediante raccomandata A.R. inviata all'indirizzo di tutti gli altri soci, quale risultante dal Registro delle Imprese.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, gli altri soci possono dichiarare all'alienante, mediante lettera raccomandata A.R. recapitata al suo indirizzo, quale risultante dal Registro delle Imprese, la loro decisione di rendersi acquirenti delle quote poste in vendita, precisando l'importo delle quote che intendono acquistare.

Nel caso di mancato tempestivo esercizio della prelazione da parte degli altri soci, il socio alienante sarà libero di perfezionare il trasferimento con l'acquirente indicato, purchè al prezzo ed alle condizioni comunicate agli altri soci ed entro i successivi tre mesi.

Nel caso di valido esercizio della prelazione, il perfezionamento del trasferimento dovrà avvenire entro i successivi venti giorni.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di trasferimento sotto qualsiasi forma, a titolo oneroso, a terzi non soci, di diritti di opzione. In tal caso, tuttavia, il termine di venti giorni di cui al comma precedente si riduce a dieci giorni.

Il presente articolo non si applica:

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'Antonio...', written over a horizontal line.

- (i) nel caso di trasferimento da parte di società fiduciarie ai propri iniziali mandanti di quote che risultino intestate alle predette società;
- (ii) nel caso di trasferimento da parte di un socio a favore di società controllate dallo stesso o a favore di altre società del suo stesso gruppo;
- (iii) nel caso di trasferimento da parte di un socio a favore di un coniuge e/o di parenti fino al quarto grado e/o a favore di società controllate dal coniuge e/o di parenti fino al quarto grado.

Articolo 7bis - Per il caso in cui il socio di maggioranza, ossia il socio che detiene una quota del valore nominale superiore alla metà del capitale sociale avente diritto di voto, riceva un'offerta vincolante (l'”**Offerta Vincolante**”) che contempra la proposta di acquistare l'intero capitale sociale della società, e (ii) nessuno dei soci di minoranza abbia esercitato il diritto di prelazione di cui al precedente Articolo 7 (o vi abbia rinunciato con dichiarazione scritta inviata al socio di maggioranza e, per conoscenza, al Consiglio di Amministrazione), il socio di maggioranza avrà il diritto (il “**Diritto di Trascinamento**”) di chiedere ed ottenere, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata ai soci di minoranza e, per conoscenza, al Consiglio di Amministrazione (la “**Comunicazione di Esercizio del Diritto di Trascinamento**”), che i soci di minoranza trasferiscano la quota da ciascuno di essi posseduta al terzo offerente nei medesimi termini e alle medesime condizioni previsti nell'Offerta Vincolante per il trasferimento della quota del socio di maggioranza (inclusi, proporzionalmente, eventuali obblighi di indennizzo, dichiarazioni e garanzie a favore del proposto acquirente, meccanismi di aggiustamento prezzo o equivalenti che possano determinare ovvero avere comunque l'effetto di aumentare o ridurre il prezzo), fermo restando che il prezzo per la cessione delle quote non potrà essere inferiore a quanto spetterebbe a ciascun socio per legge in ipotesi di recesso.

Nel caso in cui il corrispettivo pattuito per la quota del socio di maggioranza non sia interamente costituito da denaro, ciascuno dei soci di minoranza ha il diritto di vedersi riconosciuto un corrispettivo in denaro.

I soci di minoranza potranno dunque chiedere, in risposta alla Comunicazione di Esercizio del Diritto di Trascinamento, che il valore in denaro della quota del socio di maggioranza sia determinato da un esperto scelto di comune accordo tra il socio di maggioranza e i soci di minoranza ovvero, in mancanza di accordo entro 10 giorni lavorativi da tale richiesta, dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza della parte più diligente. L'esperto provvederà alla consegna della propria determinazione del valore in denaro della quota del socio di maggioranza nel minor tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni lavorativi dalla



accettazione dell'incarico. La determinazione dell'esperto sarà definitiva e vincolante per tutti i soci. Gli onorari e rimborsi dovuti all'esperto saranno a carico della società.

Ad analoga procedura si farà luogo ove uno o più dei soci di minoranza comunichino al socio di maggioranza, e per conoscenza al Consiglio di Amministrazione, con raccomandata a.r. da spedirsi entro 7 giorni lavorativi dalla Comunicazione di Esercizio del Diritto di Trascinamento, di ritenere il prezzo pattuito per la quota del socio di maggioranza significativamente inferiore alla valorizzazione delle quote sociali prevista dalla legge per il caso di recesso.

L'esecuzione del trasferimento da parte del socio di maggioranza e di tutti i soci di minoranza, mediante l'adempimento di tutte le formalità necessarie alla cessione delle quote, avverrà contestualmente al pagamento del prezzo, entro il successivo 40° giorno lavorativo successivo al (i) ricevimento da parte dei soci di minoranza della Comunicazione di Esercizio del Diritto di Trascinamento, oppure, se del caso, alla (ii) comunicazione della determinazione del prezzo da parte dell'esperto.

Per il caso di inadempimento da parte dei soci di minoranza degli obblighi derivanti dall'esercizio del Diritto di Trascinamento, le quote di titolarità dei soci di minoranza saranno riscattabili, al medesimo prezzo ed alle medesime condizioni sopra indicate, dal socio di maggioranza oppure anche direttamente, ai sensi dell'art. 1411 del codice civile, dal proposto acquirente. Il diritto di riscatto di cui al presente paragrafo si esercita mediante atto unilaterale dell'avente diritto perfezionato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Con il perfezionamento dell'atto di riscatto, le quote dei soci di minoranza inadempienti divengono proprietà dell'avente diritto, fermo l'adempimento dei necessari oneri pubblicitari e di ogni ulteriore necessaria formalità anche di iscrizione nel libro dei soci.

Articolo 8 – La società, con delibera dei soci in forma assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge.

La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

Articolo 9 – La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale ed a fondo perduto ovvero, fermo il disposto dell'art. 2467 c.c. e delle norme *pro tempore* vigenti in materia di raccolta del risparmio tra soci, finanziamenti fruttiferi e non.

Titolo III

DECISIONI DEI SOCI – ASSEMBLEA

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, is written over the text of the title and extends to the right.

Articolo 10 – I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate, secondo quanto previsto nell'art. 11, con deliberazione assembleare ovvero non in forma assembleare.

Le decisioni dei soci, in forma assembleare e non, sono assunte con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

Articolo 11 – Devono essere assunte in forma assembleare:

- le decisioni relative alle modificazioni dell'atto costitutivo ivi comprese fusioni e scissioni (salvo, nei casi consentiti, la competenza del Consiglio nelle ipotesi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c., quali richiamati anche dall'art. 2506 ter c.c., e 2481 c.c.);
- le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale e una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonchè l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni delle società partecipate;
- le decisioni in merito allo scioglimento anticipato della società, alla nomina o revoca dei liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri;
- ogni altra determinazione di competenza dei soci riservata in via inderogabile dalla legge o dal presente statuto alla assemblea, ovvero ogni altra determinazione per la quale uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale richiedano la forma assembleare. La convocazione da parte dell'organo amministrativo dell'assemblea fa piena prova della richiesta della forma assembleare.

Articolo 12 – L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e da quei consiglieri all'uopo delegati dal Consiglio con lettera raccomandata ovvero telefax o posta elettronica, da inviarsi al domicilio o recapito dei soci, amministratori e, se nominati, sindaci effettivi, non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può prevedere l'eventuale seconda convocazione, qualora alla prima non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate in tal modo, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e i sindaci, ove nominati, siano

6 

presenti o comunque informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 13 - Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustifichino la loro qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

Il diritto di voto spetta ai soci in proporzione alla propria partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona non amministratore o sindaco o dipendente della società.

L'intervento in assemblea può avvenire tramite collegamento audio/televisivo nel rispetto dei principi dell'art. 18, terzo comma, del presente statuto.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea.

Articolo 14 - L'assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza o impedimento, da una persona eletta dall'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale é redatto da un Notaio da lui scelto.

Articolo 15 – Le decisioni riservate ai soci che in forza di quanto previsto nell'art. 11 del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare, sono assunte, ad iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, mediante sottoscrizione da parte dei soci, anche in tempi e luoghi diversi, di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il termine assegnato per l'espressione del consenso, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato.

La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è comunque trascritta senza indugio a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione nel libro delle decisioni dei soci tenuto ai sensi di legge.

La procedura di cui al presente articolo non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun socio parità informativa ed il diritto di partecipare alla decisione, e ne sia data comunicazione a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati.

La decisione è adottata quando pervenga e consti nel termine previsto al Presidente del Consiglio di Amministrazione il consenso di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà comunicazione dell'esito della procedura a tutti i soci, amministratori e sindaci effettivi, se nominati.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eugenio Fole', written over a horizontal line.



Titolo IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 - La gestione della società è affidata a un numero variabile da due a nove amministratori secondo le determinazioni assunte all'atto della decisione di nomina dei soci.

Gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione, salvo che all'atto della nomina o successivamente i soci stabiliscano, fermo comunque quanto previsto dall'art. 19 del presente statuto, con decisione sempre revocabile, che l'amministrazione e la rappresentanza sociale sia affidata singolarmente agli amministratori, in via disgiunta o congiunta, ovvero con le altre modalità previste all'atto della nomina stessa. In quest'ultimo caso il numero degli amministratori può essere fissato in due.

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, sono rieleggibili ed assoggettati alle cause di ineleggibilità o decadenza dell'art. 2382 c.c., ma non a quelle previste dall'art. 2390 c.c..

Per decisione dei soci, anche in corso di mandato, può essere variato il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sempre entro i limiti di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

Qualora vengano meno uno o più amministratori per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, la sostituzione avviene secondo le norme stabilite per la società per azioni in quanto applicabili, fermo quanto previsto dal presente statuto in materia di decisioni dei soci. L'amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sua nomina.

Se nel corso dell'esercizio per dimissioni o altre cause vengono a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione, e gli amministratori rimasti in carica devono chiedere ai soci la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Articolo 17 - Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano in via esclusiva all'assemblea o comunque alla decisione dei soci.

Gli amministratori possono deliberare, nelle forme e nei limiti di legge, la fusione e la scissione nelle ipotesi degli artt. 2505 e 2505 bis c.c., quali richiamati anche dall'art. 2506 ter c.c..

Possono, inoltre, nominare direttori anche generali nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 18 - Il Consiglio di Amministrazione é convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità con lettera raccomandata, con telefax, ovvero a mezzo posta elettronica, che deve pervenire almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato anche per via telefonica, con un preavviso di almeno un giorno. Il Presidente ha l'obbligo di procedere alla tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, quando ne faccia richiesta scritta almeno il venti per cento dei Consiglieri in carica o l'organo di controllo, se nominato.

La convocazione deve contenere almeno l'indicazione del giorno, luogo e ora in cui si terrà l'adunanza e l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e siano parimenti informati. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione si tenga anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Su iniziativa del Presidente da comunicare, ove istituito, con la relativa documentazione anche all'organo di controllo, le decisioni del Consiglio possono essere prese altresì, ai sensi dell'art. 2475 c.c., mediante sottoscrizione da parte degli amministratori anche in luoghi e tempi diversi di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato. La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è trascritta sul libro delle decisioni degli amministratori tenuto ai sensi di legge.

Tutti gli amministratori devono essere messi in grado di partecipare a parità di informazione al processo decisionale che deve concludersi entro il termine volta a volta stabilito dal Presidente.

La decisione è adottata quando pervenga e consti entro il termine previsto al Presidente del Consiglio di Amministrazione il consenso della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà comunicazione dell'esito della procedura a tutti gli amministratori ed all'organo di controllo, se nominato.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located at the bottom right of the page.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, le delibere di fusione o scissione di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter c.c., nonché le decisioni di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 cod. civ. sono in ogni caso attribuite, anche nell'ipotesi in cui i soci si siano valse della facoltà di cui al precedente art. 16, secondo comma, alla competenza collegiale del Consiglio di amministrazione, senza facoltà di delega, ferma peraltro sempre la possibilità che la riunione si svolga in audio o teleconferenza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, escludendosi dal computo gli amministratori che si astengono per conflitto di interessi.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di convocazione nella forma e nei modi sopra previsti, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio sindacale ovvero siano presenti la maggioranza sia degli amministratori sia dei sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.

Articolo 19 – Per decisione dei soci la gestione della società può essere affidata ad un Amministratore Unico.

All'Amministratore Unico spettano tutti i poteri dal presente statuto attribuiti al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente.

Articolo 20 - Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbiano provveduto i soci, nomina tra i suoi componenti un Presidente e può nominare uno o due Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti dell'art. 2381 c.c. in quanto applicabile e di statuto proprie funzioni al Presidente e ad uno o più dei suoi membri.

Art. 21 - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti delle attribuzioni conferite, ai Consiglieri Delegati spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

In caso di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente o, nel caso in cui siano stati nominati più Vice Presidenti, a ciascuno di essi disgiuntamente; per i terzi, in ogni caso, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'impedimento o dell'assenza del Presidente.

Titolo V

SINDACO UNICO - COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI



Articolo 22 – Nei casi previsti dalla legge, o quando ne ravvisino comunque l’opportunità, i soci nominano un organo di controllo con funzioni di controllo di gestione e di revisione legale dei conti.

L’organo di controllo può consistere, secondo quanto deciso di volta in volta dai soci, in un sindaco unico iscritto nel registro dei revisori legali, in una società di revisione pure iscritta nell’apposito registro, in un collegio sindacale formato da tre sindaci effettivi e due supplenti.

I soci di volta in volta possono anche decidere di affidare la funzione di revisore legale dei conti ad un soggetto – revisore legale o società di revisione iscritti nel relativo registro - diverso dall’organo di controllo. Quest’ultimo, in tale caso, svolge solo la funzione di controllo di gestione.

In tutti i casi di nomina di un organo di controllo si applicano, anche per quanto concerne durata, competenze, e poteri, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Nel caso di nomina di un collegio sindacale, le relative riunioni possono anche tenersi in audio e video conferenza secondo i principi previsti per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Titolo VI BILANCIO

Articolo 23 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 24 - Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio a norma di legge.

Esso è presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari condizioni, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2364, secondo comma, c.c..

Gli utili netti annuali, dedotta la quota di legge destinata a riserva legale, sono distribuiti tra i soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale, salvo diversa determinazione dei soci.

Titolo VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE



Articolo 25 – L’assemblea, in caso di scioglimento della società, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Titolo VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 26 - Le eventuali controversie che insorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società su istanza della parte più diligente; quanto sopra nelle sole ipotesi di materie arbitrabili ai sensi di legge.

Titolo IX

NORME DI RINVIO

Articolo 27 - Per quanto non espressamente regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'Antonio', written in a cursive script.